

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

del ... Avamprogetto procedura di consultazione (stato al 30 novembre 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 61 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:

Titolo primo: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina:

- a. i compiti e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi nella protezione della popolazione;
- b. la protezione civile quale organizzazione partner della protezione della popolazione, segnatamente l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile, l'istruzione e le costruzioni di protezione.

Titolo secondo: Protezione della popolazione

Capitolo 1: Compiti, collaborazione e obblighi di terzi

Art. 2 Compiti

La protezione della popolazione ha il compito di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati nonché di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi.

Art. 3 Organizzazioni partner e terzi

¹ Le organizzazioni partner nella protezione della popolazione collaborano per la predisposizione e la gestione degli eventi e sono:

- a. la polizia, responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza;

RS ...

¹ RS 101

² FF ...

- b. i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;
- c. i servizi della sanità pubblica, compreso il soccorso d'urgenza, incaricati di fornire le prestazioni mediche alla popolazione;
- d. i servizi tecnici, in particolare quelli responsabili della disponibilità dei beni e servizi indispensabili per la popolazione;
- e. la protezione civile incaricata di proteggere la popolazione, salvare e assistere le persone in cerca di protezione, di fornire aiuto alla condotta e sostenere le organizzazioni partner.

² Alla predisposizione e alla gestione di eventi da parte della protezione della popolazione possono essere chiamati a collaborare anche altri enti e organizzazioni, segnatamente:

- a. autorità;
- b. imprese;
- c. organizzazioni non governative.

Art. 4 Collaborazione

Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e altri organi collaborano in particolare nei settori dello sviluppo concettuale della protezione della popolazione, della protezione NBC, dei sistemi di allarme e di comunicazione per la protezione della popolazione, dell'informazione di autorità e popolazione, dell'istruzione, della ricerca e della collaborazione internazionale.

Art. 5 Doveri di terzi

Ognuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare di fronte in caso di allarme.

Capitolo 2: Compiti della Confederazione

Art. 6 Compiti generali

¹ La Confederazione coordina i lavori delle organizzazioni partner della protezione della popolazione e si assicura che queste ultime collaborino con le altre autorità e gli organi del settore della politica di sicurezza.

² Il Consiglio federale disciplina le misure di protezione dei beni culturali nel settore delle costruzioni e delle loro installazioni in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza.

³ Adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione per il caso di conflitti armati.

Art. 7 Condotta

¹ La Confederazione assicura la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza nell'ambito di eventi rilevanti per la protezione della popolazione la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza e in caso di conflitti armati.

² D'intesa con i Cantoni, essa può coordinare l'intervento o, all'occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti.

³ L'organo di condotta per la protezione della popolazione a livello federale è lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Esso assolve i seguenti compiti:

- a. coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e il ricorso a mezzi d'intervento specializzati nonché altri organi e organizzazioni;
- b. garantire la capacità di condotta;
- c. garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;
- d. garantire l'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;
- e. garantire la gestione delle risorse civili.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce l'organizzazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione; può prevedere in particolare la collaborazione dei Cantoni e di terzi in seno allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche

¹ La Confederazione elabora le basi per la protezione delle infrastrutture critiche.

² L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) tiene un inventario delle infrastrutture critiche e lo aggiorna periodicamente.

³ Esso coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche, segnatamente quelle di rilevanza nazionale, e collabora a tal fine con i gestori.

Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

¹ L'UFPP è competente per i sistemi di:

- a. allerta alle autorità in caso di pericolo imminente;
- b. allarme alla popolazione in caso d'evento;
- c. informazione alla popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di evento.

² Gestisce un sistema tecnico volto ad allarmare la popolazione.

³ Gestisce altri sistemi volti a diramare informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare.

⁴ La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza.

⁵ Il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare:

- a. la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare nell'ambito della protezione della popolazione;
- b. gli aspetti tecnici relativi ai sistemi per allertare le autorità, per dare l'allarme e informare la popolazione e in relazione al canale radio di emergenza.

Art. 10 Centrale nazionale d'allarme

¹ L'UFPP gestisce la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).

² Il Consiglio federale stabilisce i compiti della CENAL e disciplina le competenze, le direttive e le procedure per l'allerta, l'allarme e l'informazione.

Art. 11 Protezione NBC³: Laboratorio Spiez

¹ L'UFPP gestisce il Laboratorio Spiez.

² È competente in particolare per:

- a. l'esecuzione di analisi di riferimento e valutazioni;
- b. il sostegno degli obiettivi della Confederazione in materia di politica di controllo degli armamenti e di non proliferazione delle armi nell'ambito delle armi di distruzione di massa NBC;
- c. il sostegno delle autorità nell'acquisizione di materiale NBC;
- d. il sostegno delle autorità per gli aspetti concettuali inerenti alla gestione di eventi NBC;
- e. la messa a disposizione dell'analisi dei rischi NBC;
- f. la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC.

Art. 12 Protezione NBC: organizzazioni d'intervento specializzate

¹ La Confederazione sostiene i Cantoni con organizzazioni d'intervento specializzate nel campo NBC. Può sostenere anche Paesi terzi.

² Gestisce altre organizzazioni d'intervento specializzate e le impiega in caso d'evento a favore degli organi coinvolti.

³ Può sostenere basi d'appoggio NBC intercantonali con materiale d'intervento.

⁴ Il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per emanare direttive sul raggio d'intervento e sull'organizzazione delle basi d'appoggio NBC

³ Protezione NBC = protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici

intercantionali e per assicurare l'efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione.

Art. 13 Ricerca e sviluppo

¹ L'UFPP, in collaborazione con i Cantoni e altri organi, assicura la ricerca e lo sviluppo nella protezione della popolazione, segnatamente in materia di analisi dei pericoli e dei rischi, di sviluppo tecnico e di gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza.

² L'UFPP sostiene la collaborazione nazionale e quella internazionale per la ricerca e lo sviluppo in materia di protezione della popolazione.

Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi

Art. 14 Compiti generali

¹ I Cantoni disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione nonché l'intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione e altri enti e organizzazioni.

² Essi disciplinano la collaborazione intercantonale.

Art. 15 Condotta

I Cantoni sono responsabili per i seguenti compiti di condotta:

- a. istituzione di organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione dell'evento in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza;
- b. coordinamento dell'elaborazione delle pianificazioni preventive, dei preparativi e dell'intervento delle organizzazioni partner e di altri organi e organizzazioni;
- c. garantire tempestivamente e in funzione della situazione l'efficienza operativa della protezione della popolazione in caso di un conflitto armato.

Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

¹ I Cantoni, in collaborazione con la Confederazione, garantiscono la trasmissione dell'allerta agli organi competenti e la trasmissione dell'allarme alla popolazione.

² In collaborazione con la Confederazione garantiscono l'informazione della popolazione in caso d'evento.

Art. 17 Sistema d'allarme acqua

¹ I proprietari di impianti d'accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema

d'allarme acqua, se non sono parte integrante del sistema ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2.

² Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per i sistemi d'allarme acqua e per le installazioni edilizie necessarie e stabilisce le competenze e le procedure per l'allerta e l'allarme.

³ Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici relativi ai sistemi per allertare le autorità e dare l'allarme alla popolazione.

Capitolo 4: Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi

Art. 18 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

¹ Confederazione e Cantoni allestiscono e gestiscono congiuntamente un sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza e terzi.

² La Confederazione è responsabile per le componenti centralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e per le componenti decentralizzate di sua competenza.

³ Essa assicura il funzionamento dell'intero sistema.

⁴ I Cantoni sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema, nella misura in cui non è competente la Confederazione.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

⁶ Può stabilire delle scadenze per Cantoni e terzi nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore.

⁷ Dopo aver consultato i Cantoni, decide in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema.

Art. 19 Rete nazionale di dati sicura

¹ Confederazione e Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente una rete di dati a livello nazionale per la comunicazione sicura tra Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche. Il sistema è composto dalla rete di dati sicura, dal sistema di accesso ai dati e dal sistema di comunicazione dei dati.

² La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema e per le componenti decentralizzate che rientrano nelle sue competenze.

³ Essa assicura il funzionamento dell'intero sistema.

⁴ I Cantoni sono competenti per le loro componenti decentralizzate del sistema, in particolare per la sicurezza elettrica dei loro sistemi e delle loro reti, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione.

⁵ Le componenti decentralizzate del sistema di terzi rientrano nella competenza di questi ultimi, in particolare per quanto riguarda il raccordo delle loro reti al sistema nazionale e la sicurezza elettrica dei loro sistemi, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione o dei Cantoni.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

⁷ Può stabilire delle scadenze ed emanare direttive per i Cantoni e per i gestori di infrastrutture critiche nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore.

⁸ Dopo aver consultato i Cantoni, decide in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema.

Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

¹ Confederazione e Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza e di terzi.

² La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema e per le componenti decentralizzate che rientrano nelle sue competenze.

³ Essa assicura il funzionamento dell'intero sistema.

⁴ I Cantoni sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

⁶ Può imporre ai Cantoni e a terzi delle scadenze per garantire la realizzazione del sistema ed emanare direttive per garantirne la salvaguardia del valore.

⁷ Decide, d'intesa con i Cantoni, in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema.

⁸ Confederazione, singoli Cantoni e terzi possono realizzare un sottosistema nell'ambito di un progetto pilota. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni dei progetti pilota. L'UFPP coordina i progetti.

Art. 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione

¹ La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema nazionale di analisi integrata della situazione per lo scambio di informazioni tra Confederazione, Cantoni e terzi in caso di evento.

² La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema e per le componenti decentralizzate che rientrano nelle sue competenze.

³ Essa assicura il funzionamento dell'intero sistema.

⁴ I Cantoni sono competenti per le loro componenti decentralizzate del sistema, in particolare per i loro sistemi per la presentazione elettronica della situazione, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione.

⁵ I gestori di infrastrutture critiche sono competenti per le loro componenti decentralizzate del sistema, in particolare per i loro sistemi per la presentazione elettronica della situazione, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione o dei Cantoni.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

⁷ Può stabilire delle scadenze ed emanare direttive per Cantoni e terzi nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore.

⁸ Dopo aver consultato i Cantoni, decide in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema.

Capitolo 5: Istruzione

Art. 22

¹ La Confederazione coordina l'istruzione dei membri delle organizzazioni partner della protezione della popolazione nell'ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner della protezione della popolazione e:

- a. gli organi di condotta;
- b. l'esercito;
- c. altri enti e organizzazioni giusta l'articolo 3 capoverso 2.

² L'UFPP assicura l'offerta formativa per l'istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta.

³ Assicura l'istruzione nell'uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell'uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l'allarme e informare la popolazione.

⁴ Può accordarsi con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe di Paesi confinanti in merito all'organizzazione di altri corsi d'istruzione ed esercitazioni. I costi dei corsi e delle esercitazioni di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi.

⁵ L'UFPP può offrire altre istruzioni nel settore della protezione della popolazione.

⁶ Gestisce un centro d'istruzione.

⁷ Il Consiglio federale disciplina le competenze in dettaglio nell'ambito dell'istruzione.

Capitolo 6: Finanziamento

Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

¹ La Confederazione si assume i costi per:

- a. l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza;
- b. l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore degli impianti di trasmissione di cui è responsabile e delle relative infrastrutture;
- c. l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello federale.

² I Cantoni si assumono i costi per:

- a. l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti decentralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle infrastrutture delle loro sottoreti;
- b. l'allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti centralizzate;
- c. i collegamenti ridondanti tra le sottoreti;
- d. l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale.

³ Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla contenzione degli impianti di trasmissione dei gestori delle sottoreti interessate.

⁴ I gestori di infrastrutture critiche si assumono i costi dei propri terminali.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni o terzi assumano i costi supplementari cagionati alla Confederazione a causa di ritardi accumulati nell'ambito dell'attuazione o della salvaguardia del valore.

Art. 24 Sistema d'allarme, informazione in caso d'evento e radio d'emergenza

¹ La Confederazione si assume i costi per il sistema d'allarme, l'informazione in caso di evento e la radio d'emergenza.

² I proprietari di impianti d'accumulazione si assumono i costi delle installazioni facenti parte del sistema d'allarme acqua.

Art. 25 Rete nazionale di dati sicura, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione

¹ Per la rete nazionale di dati sicura, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione, la Confederazione si assume i costi per:

- a. la totalità degli investimenti e della salvaguardia del valore con carattere d'investimento delle componenti centralizzate;

- b. l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d'esercizio delle componenti centralizzate proporzionalmente agli utenti.

² I Cantoni e i terzi coinvolti si assumono i costi per:

- a. l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d'esercizio delle componenti centralizzate proporzionalmente agli utenti;
- b. la totalità degli investimenti, dell'esercizio, della manutenzione, della salvaguardia del valore d'esercizio e della salvaguardia del valore con carattere d'investimento delle componenti decentralizzate.

³ Il Consiglio federale disciplina l'assunzione dei costi di un eventuale progetto pilota per un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (art. 20 cpv. 8). Al riguardo, rispetta i seguenti principi:

- a. i Cantoni e i terzi che partecipano al progetto pilota si assumono i costi;
- b. in caso di realizzazione del sistema, la Confederazione rimborsa ai Cantoni e ai terzi partecipanti i costi delle componenti centralizzate.

Art. 26 Altri costi

¹ La Confederazione si assume:

- a. i costi delle proprie spese per la ricerca e lo sviluppo (art. 13);
- b. i costi degli elementi d'intervento specializzati (art. 12);
- c. i costi del materiale d'intervento per le basi d'appoggio NBC intercantonali dei Cantoni (art. 12 cpv. 3);
- d. i costi delle proprie attività nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4).

² Il Consiglio federale disciplina l'assunzione dei costi dell'istruzione nella protezione della popolazione conformemente all'articolo 22.

Titolo terzo: Protezione civile

Capitolo 1: Compiti

Art. 27

¹ In caso di eventi di vasta portata, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati, la protezione civile è incaricata di:

- a. proteggere la popolazione;
- b. assistere le persone in cerca di protezione;
- c. sostenere gli organi di condotta;
- d. sostenere le organizzazioni partner, segnatamente i servizi di salvataggio e la sanità pubblica, nel fornire assistenza sanitaria;
- e. proteggere i beni culturali.

- ² La protezione civile può essere chiamata a intervenire per:
- a. adottare misure di prevenzione volte a impedire o ridurre i danni;
 - b. svolgere lavori di ripristino dopo sinistri;
 - c. svolgere interventi di pubblica utilità.

Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Sezione 1:

Cerchia di persone, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione

Art. 28 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile

Sono tenuti a prestare servizio di protezione civile gli uomini di nazionalità svizzera dichiarati abili a tale servizio, salvo coloro che:

- a. sono tenuti a prestare servizio militare o servizio civile;
- b. hanno assolto la scuola reclute;
- c. hanno prestato almeno un numero di giorni di servizio militare e civile equivalente alla durata della scuola reclute;
- d. sono domiciliati all'estero.

Art. 29 Esenzione di membri di autorità

Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone non sono tenute a prestare servizio di protezione civile:

- a. i membri del Consiglio federale;
- b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;
- c. i membri dell'Assemblea federale;
- d. i giudici ordinari dei Tribunali federali;
- e. i membri degli esecutivi cantonali;
- f. i membri permanenti dei tribunali cantonali;
- g. i membri degli esecutivi comunali.

Art. 30 Durata

¹ L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile deve essere adempiuto tra l'inizio dell'anno in cui il milite compie i 19 anni e la fine dell'anno in cui compie i 36 anni.

² L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura dodici anni.

³ Inizia nell'anno in cui il milite svolge l'istruzione di base, al più tardi tuttavia nell'anno in cui compie i 25 anni.

⁴ È adempiuto dopo complessivamente 245 giorni di servizio prestati. Non vi è il diritto di prestare complessivamente 245 giorni di servizio.

⁵ Per i sottoufficiali superiori e gli ufficiali, l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni, a prescindere da quando hanno iniziato e dai giorni di servizio prestati.

⁶ Per i militi in ferma continuata (art. 31), l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura 245 giorni.

⁷ Se la fine dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile cade durante un intervento in caso di catastrofe, sarà prolungato fino alla fine dell'intervento.

⁸ Il Consiglio federale può:

- a. prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio al massimo sino a 14 anni e fissare l'inizio al più tardi per l'anno in cui il milite compie i 23 anni;
- b. riassoggettare all'obbligo di prestare servizio persone congedate fino a cinque anni dopo il loro congedo;
- c. in un Cantone che lo chiedesse, prolungare l'obbligo di prestare servizio di al massimo 100 giorni, se quest'ultimo, in seguito a un lungo intervento in caso di catastrofe, si estinguesse per un numero troppo elevato di militi mettendo a rischio gli effettivi necessari delle organizzazioni di protezione civile.

Art. 31 Servizio nella protezione civile senza interruzione (militi in ferma continuata)

¹ I militi possono adempiere su base volontaria il servizio obbligatorio senza interruzioni (militi in ferma continuata). Non vi è un diritto a prestare servizio in ferma continuata.

² I militi in ferma continuata seguono l'istruzione di base e susseguentemente prestano i rimanenti giorni di servizio senza interruzione.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare stabilisce i compiti che possono essere affidati ai militi in ferma continuata.

Art. 32 Estensione dell'obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato

In caso di conflitto armato, il Consiglio federale può inoltre obbligare a prestare servizio di protezione civile:

- a. gli uomini soggetti all'obbligo militare che sono stati prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
- b. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile dopo aver raggiunto il limite d'età ordinario.

Art. 33 Volontariato

¹ Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:

- a. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile;
- b. gli uomini soggetti all'obbligo militare prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
- c. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile dopo aver raggiunto il limite d'età ordinario;
- d. le donne di nazionalità svizzera, a partire dall'anno in cui compiono i 19 anni;
- e. gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall'anno in cui compiono i 19 anni.

² I Cantoni decidono in merito all'ammissione dei volontari al servizio di protezione civile. Non vi è un diritto a essere ammessi.

³ Le persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile.

⁴ Su domanda, i volontari sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio se hanno prestato almeno tre anni di servizio di protezione civile. Su domanda dovutamente motivata sono prosciolti anche prima.

⁵ I volontari che percepiscono una rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono prosciolti d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio.

Art. 34 Reclutamento

¹ L'esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi.

² Non sono reclutate le persone soggette all'obbligo di leva che:

- a. risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995⁵;
- b. non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella misura in cui manifestano atteggiamenti tali da far ritenere ch'esse siano potenzialmente violente.

Art. 35 Incorporazione dei militi

¹ Di principio i militi della protezione civile sono a disposizione del Cantone in cui sono domiciliati. D'intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere assegnati ad un altro Cantone.

² I Cantoni cui sono assegnati i militi decidono in merito alla loro incorporazione.

³ I militi che si trasferiscono all'estero sono registrati nel pool di personale. In caso di ritorno in Svizzera possono essere reincorporati, nella misura in cui sono ancora soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

⁴ RS 831.10

⁵ RS 510.10

⁴ I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione un numero sufficiente di militi idonei per assolvere i compiti di aiuto alla condotta e di protezione NBC che rientrano nelle competenze della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 36 Pool di personale

¹ I militi non incorporati sono registrati in un pool di personale nazionale e non sono istruiti.

² Se del caso, i militi possono essere messi a disposizione di un Cantone o della Confederazione e esservi incorporati.

³ Non vi è il diritto a essere incorporati e a prestare servizio di protezione civile.

Art. 37 Proscioglimento anticipato

¹ Su relativa domanda i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un'organizzazione partner.

² Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati. Esso disciplina la procedura.

³ L'UFPP disciplina le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione nella protezione civile. Determina le organizzazioni partner aventi diritto.

Art. 38 Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Sezione 2: Diritti e doveri dei militi

Art. 39 Soldo, vitto, alloggio e trasporto

¹ Chi presta servizio di protezione civile ha diritto:

- a. al soldo;
- b. al vitto gratuito;
- c. al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l'entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;
- d. all'alloggio gratuito, se non può alloggiare al proprio domicilio.

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni volte a far valere i diritti ai sensi del capoverso 1. Può stabilire che la convocazione vale come titolo di trasporto per i trasporti pubblici.

Art. 40 Indennità per perdita di guadagno

Chi presta servizio di protezione civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno ai sensi della legge federale del 25 settembre 1952⁶ sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 41 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Per il calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 1959⁷ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, sono computati tutti i giorni di servizio prestati nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile per i quali è previsto il versamento del soldo.

Art. 42 Assicurazione

Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 1992⁸ sull'assicurazione militare (LAM).

Art. 43 Durata massima dei servizi di protezione civile

I servizi di protezione civile secondo gli articoli 52–56 non possono superare complessivamente 40 giorni all'anno.

Art. 44 Obblighi

¹ I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti.

² Possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti. Nelle funzioni di quadro devono assolvere anche compiti fuori servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d'istruzione e degli interventi della protezione civile.

³ I militi sono soggetti all'obbligo di notifica. Il Consiglio federale stabilisce genere e portata degli obblighi di notifica.

⁴ I militi possono utilizzare il loro equipaggiamento personale esclusivamente nell'ambito di servizi di protezione civile.

Sezione 3: Chiamata e controlli

Art. 45 Convocazione al servizio d'istruzione

¹ La convocazione per gli interventi di pubblica utilità è emessa dai Cantoni.

² La convocazione per i lavori di ripristino è emessa dai Cantoni.

⁶ RS 834.1

⁷ RS 661

⁸ RS 833.1

³ I Cantoni disciplinano la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 31 e 52–56.

⁴ L'UFPP disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 57 capoversi 2–4.

⁵ La convocazione al servizio d'istruzione è inviata ai militi almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.

⁶ Il milite della protezione civile inoltra la richiesta di differimento del servizio all'organo che lo ha convocato.

Art. 46 Chiamata per interventi in caso di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati

¹ Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi della protezione civile:

- a. in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intera Svizzera;
- b. in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono le zone limitrofe di Paesi confinanti;
- c. in caso di conflitti armati.

² I Cantoni possono chiamare in servizio i militi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri Cantoni o le zone limitrofe dei Paesi confinanti.

³ I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

⁴ L'UFPP disciplina la procedura di chiamata dei militi messi a disposizione per assolvere i compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4.

Art. 47 Controlli

¹ I Cantoni tengono il controllo dei militi della protezione civile. Il controllo è effettuato nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA).

² L'UFPP controlla se:

- a. i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 52–56 nonché il termine di cui all'articolo 56 capoverso 4 sono osservati;
- b. gli interventi di pubblica utilità di cui all'articolo 56 capoverso 3 lettera b e i lavori di ripristino di cui alla lettera c che non possono essere conclusi entro tre mesi dall'evento sono compatibili con i compiti della protezione civile.

³ Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 52–56 sono superati, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi in questione e informa l'Ufficio centrale di compensazione.

⁴ L'UFPP tiene il controllo dei militi impiegati per assolvere i compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4. Il controllo è effettuato nel sistema PISA.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce il contenuto del controllo di cui al capoverso 1. Può emanare regolamenti di tipo amministrativo e tecnico sull'uso del sistema PISA.

⁶ Esso disciplina la procedura di controllo, in particolare stabilisce i termini entro i quali ordinare le misure di cui al capoverso 3.

Capitolo 3: Diritti e doveri di terzi

Art. 48 Proprietari di edifici abitativi e locatari

¹ I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all'esecuzione delle misure loro prescritte.

² Se viene ordinata l'occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati.

Art. 49 Uso di proprietà e diritto di requisire

¹ I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi attività ufficiali e gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

² In caso di catastrofi, situazioni d'emergenza o conflitti armati la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell'esercito.

Art. 50 Copertura individuale tramite l'assicurazione militare

Chi presta aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile è assicurato secondo la LAM⁹.

Capitolo 4: Istruzione

Art. 51 Competenza dei Cantoni

I Cantoni sono competenti per l'istruzione, nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente.

Art. 52 Istruzione di base

¹ I militi della protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono l'istruzione di base al più presto nell'anno in cui compiono i 19 anni, ma al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 25 anni.

² L'istruzione di base dura 10–19 giorni.

⁹ RS 833.1

³ In caso di nuova incorporazione i militi possono essere tenuti a seguire ancora una volta un'istruzione di base nel nuovo settore. Il Cantone decide dell'incorporazione in un'altra funzione.

⁴ I militi della protezione civile registrati nel pool di personale senza incorporazione e senza istruzione di base possono essere chiamati a seguire tale istruzione entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

⁵ Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Svolgono l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

⁶ Le persone che prestano volontariamente servizio di protezione civile svolgono l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Qualora una persona disponga già di un'istruzione equivalente, il Cantone decide se essa debba svolgere l'istruzione di base.

Art. 53 Istruzione complementare

I militi cui si prevede di affidare compiti speciali possono essere chiamati a seguire un'istruzione complementare di al massimo 19 giorni per ogni compito speciale.

Art. 54 Istruzione dei quadri

¹ I militi cui si prevede di affidare funzioni di quadro seguono, per ogni funzione di quadro, un'istruzione per i quadri impostata sui relativi compiti.

² L'istruzione dei quadri comprende una parte teorica e una parte pratica. Complessivamente dura al massimo 19 giorni.

³ Il Consiglio federale disciplina l'istruzione dei quadri. Stabilisce in particolare:

- a. le competenze, la ripartizione dell'istruzione dei quadri su singoli moduli e le condizioni di ammissione;
- b. i servizi d'istruzione per i gradi superiori e la loro durata.

Art. 55 Perfezionamento

I militi con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di 5 giorni l'anno.

Art. 56 Corsi di ripetizione

¹ Dopo l'istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di 3–21 giorni.

² I corsi di ripetizione servono in particolare a ottenere e mantenere l'operatività della protezione civile.

³ I corsi di ripetizione possono essere svolti:

- a. quali corsi di ripetizione ordinari;
- b. quali interventi di pubblica utilità;

c. quali lavori di ripristino dopo sinistri.

⁴ I corsi di ripetizione durante i quali si effettuano lavori di ripristino devono essere conclusi entro tre anni dall'inizio della catastrofe. La scadenza può essere prolungata in casi eccezionali.

⁵ I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti, nella misura in cui non sono svolti come interventi di pubblica utilità o lavori di ripristino.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità e per i lavori di ripristino;
- b. i criteri di proroga ai sensi del capoverso 4.

Art. 57 Competenze dell'UFPP in materia d'istruzione

¹ L'UFPP crea, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un'istruzione unificata.

² È competente per:

- a. l'istruzione alla condotta degli ufficiali centralizzata;
- b. l'istruzione tecnica di quadri e specialisti;
- c. l'istruzione dei militi della protezione civile messi a disposizione della Confederazione per assolvere compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4.

³ Può convenire con i Cantoni l'organizzazione di istruzioni.

⁴ Permette ai membri di organizzazioni partner giusta l'articolo 3, di usufruire della sua offerta formativa.

⁵ Disciplina:

- a. i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile;
- b. le condizioni per l'accorciamento di servizi d'istruzione.

Art. 58 Istruzione di personale insegnante

¹ L'UFPP assicura l'istruzione del personale insegnante della protezione civile.

² Esso permette al personale insegnante delle organizzazioni partner giusta l'articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

³ Disciplina l'istruzione del personale insegnante della protezione civile e la partecipazione ai servizi d'istruzione della protezione civile da parte del personale insegnante delle organizzazioni partner giusta l'articolo 3.

Art. 59 Infrastruttura per l'istruzione

L'UFPP gestisce un centro d'istruzione.

Art. 60 Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile

¹ In caso di soppressione di un centro d'istruzione della protezione civile, i sussidi federali concessi ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera c della legge federale del 17 giugno 1994¹⁰ sulla protezione civile devono essere rimborsati.

² Se un centro della protezione civile viene soppresso in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati; sono fatti salvi i sussidi federali versati per l'acquisto di terreni, nella misura in cui dopo la soppressione il terreno sia alienato con utile.

³ I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri d'istruzione della protezione civile.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi

Art. 61 Principio

Ogni abitante deve disporre di un posto protetto in un rifugio nelle vicinanze della sua abitazione.

Art. 62 Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi

¹ Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, i proprietari che costruiscono edifici abitativi devono realizzarvi un rifugio ed equipagiarlo. Se il numero di posti protetti è sufficiente, devono versare un contributo sostitutivo.

² I proprietari che costruiscono istituti o ospedali devono realizzarvi un rifugio ed equipagiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, devono versare un contributo sostitutivo.

³ I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insufficiente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati.

⁴ I Cantoni possono obbligare il proprietario e il detentore di beni culturali mobili o immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali di rilevanza nazionale e i requisiti delle installazioni dei rifugi per beni culturali.

Art. 63 Gestione della realizzazione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi

¹ Per garantire un'offerta sufficiente e opportunamente ripartita di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione dei rifugi.

¹⁰ RU 1994 2626, 1995 1227 Allegato n. 9, 1996 1445 Allegato n. 14

² I contributi sostitutivi di cui all'articolo 62 capoversi 1 e 2 spettano ai Cantoni.

³ I fondi provenienti dai contributi sostitutivi sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile, il loro smantellamento ai sensi dell'articolo 91 capoverso 3 e l'acquisizione di materiale ai sensi dell'articolo 92 lettera c nonché per il controllo periodico dei rifugi.

⁴ Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l'ammontare dei contributi sostitutivi e l'utilizzazione dei fondi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile.

⁵ Su richiesta dell'UFPP, i Cantoni gli rendono conto dell'utilizzazione dei fondi provenienti dai contributi sostitutivi.

Art. 64 Permessi di costruzione

¹ I permessi di costruzione per la realizzazione di edifici abitativi, istituti e ospedali possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio.

² Per assicurare la corretta realizzazione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia.

Art. 65 Soppressione

¹ I rifugi sono soppressi dai Cantoni.

² Il Consiglio federale definisce le condizioni per la soppressione di rifugi.

³ Esso disciplina il rimborso dei sussidi federali, concessi ai sensi dell'articolo 5 capoverso I della legge federale del 4 ottobre 1963¹¹ sull'edilizia di protezione civile, in caso di soppressione di rifugi pubblici.

Sezione 2: Impianti di protezione

Art. 66 Tipi di impianti di protezione

Sono impianti di protezione:

- a. i posti di comando;
- b. gli impianti d'apprestamento;
- c. i centri sanitari protetti;
- d. gli ospedali protetti.

¹¹ RU 1964 485, 1978 50 n. II, 1980 1786, 1985 1649 n. II, 1994 2667

Art. 67 Prescrizioni della Confederazione

¹ Il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione al fine di garantire un'efficienza operativa sufficiente degli impianti di protezione.

² Esso disciplina le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno degli impianti di protezione e stabilisce gli intervalli dell'aggiornamento della pianificazione. Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

Art. 68 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione. La pianificazione del fabbisogno dei Cantoni è soggetta all'autorizzazione dell'UFPP.

² I Cantoni provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

Art. 69 Compiti degli enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti.

Art. 70 Soppressione

¹ Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell'UFPP.

² L'UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione.

³ Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art. 71), i sussidi federali concessi ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera c della legge federale del 17 giugno 1994¹² sulla protezione civile devono essere rimborsati.

⁴ Se gli impianti di protezione vengono soppressi in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati come statuito al capoverso 3.

⁵ Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, la sostituzione del numero di posti letto soppressi dev'essere garantita in base alla pianificazione del fabbisogno.

¹² RU 1994 2626, 1995 1227 Allegato n. 9, 1996 1445 Allegato n. 14

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 71 Esigenze minime

Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.

Art. 72 Efficienza operativa

I proprietari e i detentori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative.

Art. 73 Manutenzione e salvaguardia del valore

¹ I proprietari e assicurano la manutenzione delle costruzioni di protezione e la salvaguardia del loro valore.

² L'UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e della salvaguardia del valore.

Art. 74 Esecuzione sostitutiva

Se il proprietario o il detentore non adotta le misure prescritte, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso, a spese del proprietario o del detentore. I locatari non assumono costi.

Art. 75 Delega di competenze legislative

Nell'ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare:

- a. la progettazione, la realizzazione, l'equipaggiamento, la qualità, il rimodernamento, l'utilizzo, la manutenzione, i controlli periodici e la soppressione delle costruzioni di protezione;
- b. la gestione della costruzione di rifugi e la pianificazione dell'attribuzione;
- c. l'utilizzo delle costruzioni di protezione da parte di terzi.

Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione

Art. 76

¹ La Confederazione è competente per l'acquisizione:

- a. del materiale standard della protezione civile;
- b. dei terminali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza;
- c. dell'equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione;
- d. dell'equipaggiamento personale e del materiale d'intervento dei militi messi a disposizione per assolvere i compiti di cui all'articolo 32 capoverso 4.

² Può, di comune accordo con i Cantoni, provvedere all'acquisizione del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento personale per i militi della protezione civile.

³ Il Consiglio federale stabilisce il genere e l'entità del materiale unificato secondo il capoverso 1 lettera a. Può emanare direttive in materia di organizzazione, istruzione e intervento.

⁴ Può delegare all'UFPP competenze legislative per:

- a. assicurare l'efficienza operativa del materiale standard di cui al capoverso 1 lettera a e utilizzare il materiale acquisito dalla Confederazione di cui al capoverso 1;
- b. stabilire i requisiti della procedura di ammissione per le componenti che devono essere omologate.

Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d'identità della protezione civile

Art. 77

¹ In caso di conflitto armato, il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.

² Inoltre, in caso di conflitto armato possono essere contrassegnate con il distintivo:

- a. singole persone che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;
- b. persone di organi federali, cantonali e comunali che assolvono compiti amministrativi per la protezione civile.

³ In caso di conflitto armato ai militi della protezione civile è rilasciata la carta d'identità per il personale della protezione civile.

⁴ Il distintivo e la carta d'identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977¹³ alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali.

Capitolo 8: Responsabilità per danni

Art. 78 Principi

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causato illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile, a meno che possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi.

¹³ RS 0.518.521

² È tenuto al risarcimento dei danni l'ente pubblico cui sottostà l'autorità che ha emesso la convocazione.

³ Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.

⁴ Le persone danneggiate non possono far valere alcun diritto nei confronti del personale insegnante o dei militi.

⁵ In caso di esercitazioni della protezione civile cui partecipano altre organizzazioni partner giusta l'articolo 3 e l'esercito, la responsabilità per danni è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo.

⁶ Se la protezione civile interviene in caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili.

Art. 79 Regresso e indennizzo

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni che hanno risarcito il danno hanno diritto di regresso contro il personale insegnante o i militi della protezione civile che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

² Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati. Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 80 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

¹ Il personale insegnante e i militi della protezione civile sono responsabili per i danni causati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri doveri intenzionalmente o per negligenza grave.

² Essi sono responsabili del materiale loro assegnato e rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

³ I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave; lo stesso si applica agli organi di controllo incaricati della tenuta dei conti, in caso di violazione dei loro doveri di controllo.

Art. 81 Determinazione del risarcimento

¹ L'ammontare del risarcimento è stabilito, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoversi 1 e 1^{bis}, 44 capoverso 1, 45-47, 49 e 53 del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁴.

² In caso di responsabilità da parte del personale insegnante o di militi della protezione civile è inoltre tenuto conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio.

Art. 82 Danneggiamento o perdita di oggetti personali

¹ Il personale insegnante e i militi della protezione civile si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà.

² Se il danno è causato da un incidente di servizio o costituisce la diretta conseguenza dell'esecuzione di un ordine, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni versano un'equa indennità al membro del personale insegnante o al milite della protezione civile danneggiato.

³ In caso di responsabilità del danneggiato, l'indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l'uso dell'oggetto personale in questione era necessario per ragioni di servizio, se ne terrà debitamente conto.

Art. 83 Prescrizione

¹ Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 77 e 81 si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, e al massimo in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.

² Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l'articolo 79 capoverso 1 si prescrive in un anno dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e dell'identità del responsabile, e al massimo in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.

³ Se il diritto al risarcimento o il diritto di regresso risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

⁴ Gli articoli 135–142 CO¹⁵ sono applicabili per analogia alla prescrizione e alla sua interruzione. È considerata azione anche la richiesta di risarcimento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

Capitolo 9: Protezione giuridica e procedimento

Sezione 1: Pretese non pecuniarie

Art. 84 Apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile

¹ Contro le decisioni della Commissione per la visita sanitaria di reclutamento e delle altre commissioni per la visita sanitaria in merito all'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un'altra Commissione per la visita sanitaria. Quest'ultima decide definitivamente.

¹⁵ RS 220

² Hanno il diritto di ricorrere la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale.

Art. 85 Attribuzione a una funzione

Chi non accetta l'attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il DDPS decide in modo definitivo.

Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza

¹ Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale; è fatto salvo l'ambito delle convocazioni e delle chiamate in servizio.

² Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta dell'UFPP, le autorità cantonali di ultima istanza gli notificano senza indugio e gratuitamente le loro decisioni.

Sezione 2: Pretese pecuniarie

Art. 87

¹ I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale o comunale, sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso per danni occorsi durante i servizi di protezione civile cantonali e comunali. Contro le decisioni di queste autorità è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² L'UFPP decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso per i danni occorsi durante i servizi di protezione civile che rientrano nella competenza di convocazione o chiamata in servizio della Confederazione.

³ L'UFPP decide in merito alle pretese di natura pecuniaria della Confederazione o nei confronti di essa, che sono fondate sulla presente legge, ma non concernono la responsabilità per danni.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 88 Infrazioni alla presente legge

¹ È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque intenzionalmente:

- a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;

- b. disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;
- c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

³ È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:
 - 1. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,
 - 2. viene meno agli ordini di servizio,
 - 3. utilizza l'equipaggiamento personale fuori dal servizio di protezione civile,
 - 4. viola gli obblighi di notifica, disciplinati conformemente all'articolo 41 capoverso 3;
- b. disattende ordini o regole di comportamento relativi all'allarme;
- c. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

⁴ Nei casi di cui al capoverso 3, se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

⁵ Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l'interessato.

⁶ Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 89 Infrazioni alle prescrizioni esecutive

¹ Chiunque viola intenzionalmente prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione è punito con la multa.

² Nei casi gravi o in caso di recidiva l'autore può essere punito con la multa sino a 20 000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

³ Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l'interessato.

Art. 90 Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

Capitolo 11: Finanziamento

Art. 91 Confederazione

¹ La Confederazione si assume i costi derivanti:

- a. dal reclutamento dei militi della protezione civile;
- b. dall'istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e dall'infrastruttura necessaria a questo scopo;
- c. dagli interventi dei militi in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;
- d. dall'istruzione, dagli interventi e dai controlli dei militi messi a disposizione per assolvere i compiti di cui all'articolo 32 capoverso 4;
- e. dal materiale d'intervento e dal materiale per gli impianti di protezione secondo l'articolo 76 capoverso 1;
- f. dal soldo, dalla convocazione, dal trasporto, dal vitto e dall'alloggio dei militi per gli interventi di pubblica utilità di rilevanza nazionale;
- g. dal rinforzo della protezione civile per il caso di conflitti armati;
- h. dagli interventi in caso di conflitto armato.

² Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione.

³ Essa si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione, se queste ultime sono messe fuori uso. Essa non si assume i costi per lo smantellamento degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione dalle competenti autorità o da terzi.

⁴ Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto il numero di posti letto è inferiore a quello stabilito nella pianificazione del fabbisogno, la Confederazione, in caso di sostituzione, non si assume i relativi costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l'equipaggiamento.

⁵ La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale nonché per l'arredamento dei rifugi.

⁶ Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti di protezione al fine di garantirne l'efficienza operativa in caso di conflitto armato.

⁷ La Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti né versa l'importo forfettario annuale per gli impianti che non sono tenuti in funzione per motivi tecnici o mancanza di personale.

⁸ La Confederazione può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.

⁹ La Confederazione non si assume:

- a. i costi per l'acquisto di terreni né le indennità per l'uso di terreni pubblici o privati;

- b. le tasse cantonali e comunali;
- c. i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.

¹⁰ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. le condizioni per l'assunzione o il rifiuto dei costi supplementari riconosciuti ai sensi dei capoversi 2, 4 e 5 nonché per il versamento o il rifiuto del contributo forfettario ai sensi del capoverso 6 e ne disciplina la procedura;
- b. l'importo dei costi supplementari riconosciuti e del contributo forfettario; può stabilire un importo forfettario per i costi supplementari riconosciuti;
- c. l'assunzione dei costi per gli interventi di pubblica utilità.

¹¹ Per i costi rimborsati ai Cantoni in virtù di interventi di pubblica utilità di rilevanza nazionale, l'UFPP può stabilire un importo forfettario per milite della protezione civile.

Art. 92 Cantoni

I Cantoni prendono a carico i costi che non si assume la Confederazione ai sensi dell'articolo 91, segnatamente i costi per:

- a. l'istruzione e gli interventi dei militi;
- b. le istruzioni che la Confederazione ha convenuto con i Cantoni ai sensi dell'articolo 57 capoverso 3;
- c. il materiale d'intervento e l'equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per la loro acquisizione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 2;
- d. l'investimento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore della parte del sistema PISA tesa al controllo dei militi.

Titolo quarto: Dati personali

Art. 93 Trattamento di dati

¹ Per svolgere i suoi compiti nel quadro del reclutamento (art. 34) e dei controlli (art. 47), l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema PISA. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:

- a. dati concernenti la salute;
- b. profili della personalità:
 - 1. per decisioni concernenti l'attribuzione della funzione di base,
 - 2. per l'accertamento del potenziale per funzioni di quadro.

² Per organizzare i servizi d'istruzione, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:

- a. dati concernenti la salute;
- b. profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.

³ I Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge. In particolare, essi possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi della protezione civile necessari per l'apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio.

⁴ Dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile, i dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni e poi distrutti.

⁵ Per svolgere i loro compiti di controllo, l'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS delle persone di cui trattano i dati personali.

Art. 94 Comunicazione di dati

¹ Gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettono all'UFPP i dati relativi ai militi della protezione civile, nella misura in cui questi dati siano necessari all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

² Essi comunicano inoltre all'assicurazione militare i dati di cui quest'ultima necessita per assolvere i suoi compiti secondo la LAM¹⁶.

³ L'UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell'istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d'istruzione della Confederazione.

⁴ L'UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema PISA agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.

Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell'UFPP

Art. 95

¹ L'UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

- a. sono in stretta relazione con i suoi compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta una concorrenza per l'economia privata.

¹⁶ RS 833.1

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 96 Esecuzione

L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui non sia disposto diversamente.

Art. 97 Delega di compiti d'esecuzione

Per l'esecuzione della presente legge, la Confederazione può, nel quadro delle sue competenze, ricorrere a terzi e delegare loro compiti d'esecuzione.

Art. 98 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 99 Disposizioni transitorie

La Confederazione può prefinanziare l'ammodernamento tecnico dei loro impianti di trasmissione del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (art. 18 e 23) acquistati dopo il 2012 con prestito privo di interessi ai Cantoni, a condizione che tale soluzione permetta di accorciare l'esercizio parallelo e risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento entro il 2028.

Art. 100 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

È abrogata la legge federale del 4 ottobre 2002¹⁷ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

II

L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:

Legge federale del 19 giugno 1992¹⁸ sull'assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. h

¹ È assicurato presso l'assicurazione militare:

- h. chiunque presta aiuto quale terzo ai sensi della legge federale del... ¹⁹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile durante l'intervento di un'organizzazione di protezione civile.

¹⁷ RU **2003** 4187, **2005** 2881, **2006** 2197, **2009** 6617, **2010** 6015, **2011** 5891, **2014** 3545, **2015** 187, **2016** 4277

¹⁸ RS **833.1**

¹⁹ RS **520.1**